

Risoluzione del 19/11/1997 n. 220

Oggetto:

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Occupazioni realizzate con passi carrabili - Art. 44, comma 3 e seguenti, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. Richiesta di chiarimenti.

Sintesi:

Non e' legittima l'applicazione della Tosap per i passi carrabili ubicati su strade private non aperte al transito indiscriminato della collettivita'non essendo possibile sulle stesse la costituzione della servitu' di pubblico passaggio.

Al contrario, va applicata la tassa nell'ipotesi in cui l'occupazione insista su strade private di collegamento con altre strade pubbliche, sempreche' l'occupazione stessa sia stata realizzata dopo la costituzione della servitu' di pubblico passaggio. Il passo carrabile realizzato su "scoline" non appartenenti all'ente locale non e' assoggettabile alla Tosap.

Testo:

Con la nota sopradistinta, codesto Comune ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine all'applicabilita' della tassa di cui trattasi alle occupazioni realizzate mediante:

- 1. accessi carrabili ubicati su strade private cieche per le quali l'Ente non provvede alla manutenzione e sulle quali siano o meno presenti attivita' commerciali;
- 2. accessi carrabili ubicati su strade private di collegamento con altre strade comunali, provinciali, statali o private;
- 3. accessi carrabili ubicati su strade private nell'ipotesi in cui gli utenti siano assoggettati dal Comune o dalla Provincia alla tassa per l'apertura della strada;
- 4. accessi carrabili realizzati su "scoline" non di proprieta' del Comune.

Al riguardo, premesso che le questioni prospettate da codesto Ente sono affrontate e risolte dalla Scrivente con la circolare n. 13/E del 25 marzo 1994, occorre innanzitutto far presente, per una piu' chiara problematica, che l'art. 38 del decreto legislativo 15 impostazione della novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni sancisce, in via generale, l'assoggettabilita' alla tassa di cui trattasi non solo delle occupazioni realizzate su aree e spazi demaniali o del patrimonio indisponibile dell'Ente locale, ma anche di quelle effettuate su strade private sulle quali risulta termini di legge" la servitu' di pubblico costituita "nei modi nei е passaggio.

Dette modalita' di costituzione della servitu' di uso pubblico, che attribuisce potesta' impositiva all'Ente locale, sono state indicate nella summenzionata circolare n. 13/E, nella quale e' stato anche chiarito, tra l'altro, che il proprietario di un'area soggetta a servitu' di pubblico passaggio e' tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione dell'area medesima solo da quando si e' costituita la servitu'. Conseguentemente, non sono assoggettabili alla tassa quelle occupazioni realizzate prima della costituzione della servitu', atteso che la stessa deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

Va, altresi', fatto presente che, per la definizione di "passo carrabile", ai fini della tassa in argomento, occorre far riferimento esclusivamente alla disposizione di cui all'art. 44, comma 4, del D. Lgs. 1993, secondo la quale e' da considerarsi tale quel manufatto n. 507 del costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa facilitare l'accesso dei veicoli alla a proprieta' privata. Non ricadono nella predetta previsione normativa e,

pertanto, non sono tassabili, i semplici accessi "a raso" che si aprono direttamente sulla strada.

Cio' posto, per quanto concerne i quesiti relativi alle tattispecie resentate, la Scrivente ritiene che, per i passi carrabili che insistono rappresentate, la su strade private "cieche", cioe' su quelle non aperte al transito indiscriminato della collettivita' (punto 1), non appare legittima di cui trattasi, non essendo possibile la l'applicazione della tassa strade della servitu' di passaggio. Quanto sopra, a costituzione su tali nulla rilevando la circostanza che l'Ente provveda o meno alla manutenzione delle strade medesime o alla resa di altri servizi pubblici. Del pari irrilevante e' da ritenersi la presenza o meno sulle strade in questione di esercizi pubblici o commerciali, atteso che gli stessi comportano un utilizzo "qualificato" e non generalizzato delle strade medesime.

Viceversa e' da ritenersi legittima l'applicazione della tassa per passi carrabili costruiti su strade private di collegamento tra strade comunali, provinciali e statali (punto 2), sempreche', come innanzi precisato, l'occupazione sia stata effettuata dopo la costituzione della servitu' pubblica di passaggio sulle stesse.

In ordine al quesito di cui punto 3, va precisato che se, come sembra, si prospetta l'ipotesi di occupazione realizzata con innesto di una strada privata a quella comunale o provinciale, con relativo pagamento del tributo, evidente che la tassazione anche dei passi carrabili insistenti sulla strada medesima dipende dalla sussistenza o meno sulla stessa di una servitu' di passaggio e, naturalmente, dalla condizione che l'occupazione sia stata realizzata dopo la costituzione di detta servitu'.

Infine, relativamente al quesito di cui al punto 4, va precisato che il passo carrabile realizzato con copertura di "scoline" non appartenenti all'Ente, non rende applicabile la tassa.